

CONFERENZA UNIFICATA

Parere schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Parere ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Repertorio atti n.5160 del 28 gennaio 2009

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 28 gennaio 2009

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, di individuare l'adozione di uno o più regolamenti da adottare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, mediante il regolamento che disciplina sia la riorganizzazione della rete scolastica, sia il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

VISTO il provvedimento in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, il 18 dicembre 2008, pervenuto il 7 gennaio 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il successivo 8 gennaio alle Regioni ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 20 gennaio 2009, le Regioni hanno presentato un un documento tecnico di proposte emendative, riferite agli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 11 e agli articoli 9, 13 e 18, sulle quali anche ANCI e UPI hanno concordato. (All.1)

CONSIDERATO che, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ordine alle suindicate proposte delle Regioni ha ritenuto di accogliere quelle relative all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 4, comma 2, lett. a), dopo la parola "disabili", le parole " e degli alunni di cittadinanza non italiana ".

CONSIDERATO che, nel corso della riunione, - l'UPI ha altresì rappresentato l'esigenza di prevedere una gradualità anche per la composizione delle classi degli Istituti superiori e, in relazione al piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica (articolo 5, comma 2), ha chiesto un coinvolgimento nell'adozione dello stesso; - l'ANCI, nel condividere quanto rappresentato dall'UPI sull'edilizia scolastica, ha chiesto chiarimenti circa la deroga, per la scuola dell'infanzia, anche con riferimento ai piccoli Comuni e l'UNCEM ha chiesto alcuni chiarimenti, riservandosi di formalizzare eventuali ulteriori osservazioni;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ordine a quanto segnalato dall'ANCI e dall'UPI, ha dato ampie delucidazioni sull'impianto del provvedimento, sottolineando l'esigenza di non alterarne le finalità complessive normativamente sancite di contenimento della spesa;





Presidenza ensiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso la posizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine a quanto chiesto dalle Regioni e dalle Autonomie locali;

RILEVATO che le Regioni hanno rappresentato che la formulazione del tipo di parere è rinviata alla seduta della IX Commissione degli Assessori del 21 gennaio;

RILEVATO che, l'argomento in oggetto, ha avuto una prima trattazione nella seduta della Conferenza Unificata del 22 gennaio 2009, nel corso della quale le Regioni e le Autonomie locali hanno chiesto il rinvio per approfondimento e che tale approfondimento è stato esperito nell'incontro tecnico del 27 gennaio 2009, seguito dalla riunione del Tavolo politico;

RILEVATO che, al riguardo, è stata preliminarmente affrontata la richiesta della Conferenza delle Regioni, avanzata nella seduta della Conferenza Unificata del 22 gennaio u.s., concernente lo stralcio del Titolo I dello schema;

RILEVATO che, su tale richiesta, i Ministeri dell'istruzione e dell'economia, hanno proposto la seguente riformulazione:

"Al Titolo I, sostituire gli articoli 1, 2 e 3, con il seguente articolo:

#### Art. 1

- 1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con l'intesa, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 64 comma 4-qunquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 133/2008.
- 2. L'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio deve, comunque, garantire, entro l'anno scolastico 2011/2012 una riduzione non inferiore al 50% dei punti di erogazione dei servizi scolastici sottodimensionati, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009.
- 3. Sino alla stipula dell'intesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi i criteri e i parametri previsti dalla disciplina vigente."

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di soppressione del comma 3, dell'articolo 7, avanzata dalle Regioni nel precedente incontro del 20 gennaio u.s., (come da allegato 1), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha accolto di espungere l'ultimo periodo del comma 3.; mentre per gli altri emendamenti ha confermato quanto convenuto nella precedente riunione;

RILEVATO che, nella medesima sede, ANCI e UPI, hanno condiviso quanto sollevato dalle Regioni nella precedente riunione del 20 gennaio u.s., ribadendo la richiesta di un coinvolgimento nella predisposizione del piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica (art. 5, comma 2), risultante da una intesa in sede di Conferenza Unificata, mentre l'UNCEM ha formalizzato in un documento le osservazioni, già avanzate nel precedente incontro tecnico (All. 2);

RILEVATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha rappresentato che la richiesta relativa all' art. 1, comma 2, decade in relazione alla nuova formulazione del Titolo I, di cui sopra e che, per quanto riguarda l'art. 11, comma 2), ha chiarito che la formulazione prevista nel testo mira ad esaltare l'autonomia degli organi scolastici; mentre non ha accolto la richiesta relativa all'articolo 12, comma 1;





RILEVATO altresì che nella riunione del Tavolo politico, le Regioni ed Autonomie locali hanno apprezzato la disponibilità dimostrata dal Governo e il lavoro svolto ai Tavoli tecnici; pur tuttavia, hanno rappresentato, con riferimento alla previsione di una riduzione non inferiore al 50% dei punti di erogazione del servizio, entro l'anno scolastico 2011/2012, le difficoltà che tale previsione pone in essere, in quanto non consentirebbe loro di verificare puntualmente e qualitativamente la situazione esistente nei territori, anticipando fortemente il risultato di un lavoro di confronto condiviso attraverso l'intesa ivi prevista;

RILEVATO che, al riguardo, le Regioni e le Autonomie locali hanno dichiarato la disponibilità ad avviare fin da subito un confronto per la predisposizione dell'intesa, condizionando il proprio parere favorevole alla soppressione dal testo del riferimento alla percentuale del 50% (comma 2);

RILEVATO che, i rappresentanti del Governo non hanno accolto tale richiesta e la valutazione finale è stata rinviata alla seduta di questa Conferenza;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, con riferimento alla formulazione del nuovo Titolo I dello schema hanno proposto di sostituire il riferimento del 50% con la previsione di un termine di sessanta giorni per il raggiungimento dell'intesa, anticipando così la data del 15 giugno 2009 indicata nella normativa vigente;

RILEVATO che, in merito a tale questione, si è sviluppata un'ampia ed articolata discussione, con posizioni differenti tra le varie Regioni e pertanto si è ritenuto di sospendere la seduta per una verifica;

RILEVATO che, al riguardo, dopo un attento confronto tra le amministrazioni statali, le Regioni e le Autonomie locali, si è raggiunto un accordo sulla formulazione del citato Titolo I, come di seguito indicata:

"Al Titolo I sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente articolo:

### "Art. 1

- Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con l'intesa, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 64 comma 4-quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 133/2008.
- 2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionati rispetto ai parametri previsti ai sensi del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andrà condiviso con le Regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa ai sensi dell'art. 64, comma 4-quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
- Sino alla stipula dell'intesa di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233."









RILEVATO che, pertanto le Regioni , l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in oggetto, con la modifica relativa alla nuova formulazione del Titolo I sopra indicata e le modifiche concordate nelle riunioni tecniche, indicate in premessa;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, sullo schema di regolamento di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 gennaio 2009 e diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali l'8 gennaio 2009.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

Sinimoldi

IL PRESIDENTE / ;
On.le Dott. Raffaele Fitto



# Proposte di emendamento

### allo Schema di Regolamento

"Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

# Articolo 1 – Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome

Al comma 1 si propone:

di inserire dopo le parole "nell'ultimo quinquennio" le parole " e, tenendo conto del trend dell'ultimo biennio,"

# Articolo 2 - Parametri relativi ai punti di erogazione del servizio

Al comma 2 si propone:

di sostituire l'intero comma con: "I nuovi parametri per la norganizzazione, per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, dei punti di erogazione del servizio di cui al comma 1 verranno definiti in sede di intesa in Conferenza Unificata, fermo restando quanto previsto all'art. 64 comma 4 della legge 133/2008."

### Articolo 3 – Adozione dei piani di dimensionamento della rete scolastica

Al comma 1 si propone:

di sostituire l'intero comma con: "Ai fini del dimensionamento della rete scolastica si applicheranno i criteri che saranno definiti in sede di Conferenza Unificata, come indicato all'art. 2."

#### Articolo 4 - Definizione degli organici

Al comma 2 lettera a) si propone:

di aggiungere dopo la parola "disabili" le parole "e degli alunni di cittadinanza non italiana"

Al comma 2 lettera e) si propone:

di aggiungere dopo le parole "alunni/classe" le parole "di norma"

#### Articolo 7 - Classi con alunni in situazione di disabilità

Si propone l'eliminazione del comma 3

Par I

# Articoli 9, 13 e 18

All'inizio del comma 1 di ogni articolo si propone:

di inserire la frase "Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 2"

# Articolo 11

Al comma 2 lettera si propone:

di eliminare il riferimento al comma 3 dell'art 7

PS -



### **MEMORIA UNCEM**

schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione delle rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Conferenza Unificata - Roma, 28 gennaio 2009

Con riferimento ai provvedimenti in titolo, l'UNCEM esprime apprezzamento per l'introduzione delle norme di salvaguardia contenute nei regolamenti, volte a tutelare la peculiarità delle scuole situate nei Comuni montani.

Allo stesso tempo, però, è necessario rilevare come alcuni parametri presenti nel <u>primo</u> regolamento, riguardante la riorganizzazione della rete scolastica, mettano in serio rischio molte realtà scolastiche presenti in montagna.

In particolare l'articolo 1, recante criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome, al comma 2 prevede il parametro di 300 alunni come limite minimo perché gli Istituti comprensivi e gli ISIS (Istituti di istruzione secondaria di secondo grado) ubicati in zone montane possano mantenere la loro autonomia. Tale parametro tuttavia non può essere considerato, ad avviso di UNCEM, perentorio per gli Istituti presenti nei Comuni montani, in quanto le situazioni di particolare disagio che interessano le zone montane, richiedono una puntuale verifica delle condizioni previste all'interno del regolamento relativamente alla complessità di direzione, di gestione e di organizzazione didattica derivante dall'estensione del territorio dell'Istituto.

Successivamente l'articolo 11, che contiene disposizioni relative alla scuola dell'infanzia, al comma 2 dispone che "le sezioni di scuole dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'art. 7, commi 2 e 3 (che riguardano le classi con bambini con handicap) con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26" e non prevede nessuna deroga per le sezioni di montagna, che invece fino ad oggi potevano essere costituite anche con soli 10 bambini.

L'UNCEM ritiene indispensabile procedere ad una immediata rettifica dei parametri sopra indicati, in quanto se non si provvede a modificare il parametro o non si prevede una deroga per le sezioni di scuola dell'infanzia situate in montagna, verranno chiuse centinaia di sezioni e, nel caso di monosezioni, si andrebbe inevitabilmente a toccare la sopravvivenza di molti plessi dell'infanzia. Si rammenta che l'UNCEM aveva avuto rassicurazioni da parte del Governo

The state of the s

che i plessi di montagna non sarebbero stati toccate dal piano di razionalizzazione delle rete scolastica.

Altra criticità è rappresentata dall'articolo 12, contenente disposizioni relative alla scuola primaria, che al comma 4 prevede una deroga per la costituzione delle classi situate nei comuni montani ma "comunque non inferiore a 10 alunni", un numero troppo elevato, ad avviso di UNCEM, che solo in pochissime realtà montane è possibile raggiungere.

Al comma 4 è collegato il comma 1 dello stesso articolo, che riguarda il delicato tema delle pluriclassi, in cui si prevede che "Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni". UNCEM ribadisce, come già detto nel documento sul Piano Programmatico presentato nella Conferenza Unificata del 16 ottobre scorso, la propria netta contrarietà ad elevare da 13 a 18 il numero dei bambini, come limite massimo per sdoppiare le classi.

L'UNCEM ritiene indispensabile ricondurre i parametri per la formazione delle pluriclassi a quelli attualmente esistenti, che prevedono un numero minimo di 7 alunni per formare pluriclassi fino a 13 alunni.

E' di tutta evidenza il disastro che si produrrebbe con questa norma per le scuole di montagna, qualora non venissero riportati quei parametri ad una dimensione di maggiore ragionevolezza e rispondenza alla realtà esistente nei territori montani.

Passando all'esame del secondo regolamento, riguardante l'assetto ordinamentale della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, l'UNCEM esprime le seguenti considerazioni critiche:

- si torna al "maestro unico" senza alcuna motivazione di carattere pedagogico-didattico;
- si eliminano le compresenze, che erano fondamentali per la qualità della scuola e contro la dispersione;
- si restringono i tempi-scuola, con il risultato di addossare ai Comuni e agli enti locali oneri aggiuntivi;
- per la scuola dell'infanzia c'è una confusione tra "sezioni primavera" e anticipi "senza regole", rischiando di rovinare quello che è stato definito il "gioiello di famiglia" della scuola italiana.

Infine, poiché tutto deve essere ricondotto ai risparmi indicati dal Ministero dell'Economia, l'UNCEM fa notare al Governo come nella Relazione tecnica presentata dall'Ufficio V del Dipartimento per la programmazione del Ministero dell'Istruzione, vengono sottostimati i risparmi che si potrebbero produrre con altre voci.

Ad esempio si prevede di accorpare 700 scuole sottodimensionate. In effetti le Presidenze sottodimensionate sono almeno 1500, secondo i dati forniti dal dossier "Risparmi e qualità. La sfida della scuola" di Tuttoscuola, e si rifanno al Libro Bianco del 2007. Gli istituti con meno di 300 alunni sono 695 e più di 1000 quelli "irregolari" (vale a dire quelli che pur essendo sopra i 300 alunni non avrebbero diritto alla deroga prevista solo per gli IC e gli ISIS collocati in aree montane).

Perché non vengono diffusi questi dati?

1

Sempre nella Relazione tecnica, vengono sottostimati Frisparmi nelle superiori che per il 2009 non prevedono alcun risparmio sui docenti e nel 2010-2011 sono decisamente inferiori alla realtà. Infatti dallo speciale "Ore di lezione da 50 o da 60 minuti" diffuso da Tuttoscuola, si apprende che riconducendo da 50 a 60 minuti le ore di lezione nelle superiori (come il Ministro ha garantito), attualmente pagate e non lavorate (come emerge chiaramente dallo speciale citato), si risparmierebbero qualcosa come 210/245 milioni di euro l'anno, che in tre anni ammonterebbero ad una somma considerevole di 600/700 milioni di euro.

Invece nulla viene detto di questi dati e si continuano a colpire indiscriminatamente le scuole del primo ciclo e soprattutto quelle di montagna.

In conseguenza di quanto illustrato, l'UNCEM esprime parere negativo ai regolamenti in titolo, salvo l'accoglimento delle proposte emendative che seguono relativamente al regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica:

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole "fino a 300 alunni, fatta salva le piena fruizione del diritto allo studio", aggiungere infine le seguenti parole:

", tenendo conto della complessità di direzione, di gestione e di organizzazione didattica derivante dall'estensione del territorio dell'istituto, del numero di plessi, nonché della distanza da istituti viciniori, delle vie di comunicazione e dei tempi di percorrenza tra questi ultimi.

All'articolo 11, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 2-bis

"2-bis. Per le sezioni di scuola dell'infanzia localizzate nei comuni montani, il numero minimo di bambini per la loro costituzione è pari a 10";

All'articolo 12, comma 1, dopo il secondo periodo "Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni", aggiungere il seguente:

"Nei comuni montani le pluriclassi sono costituite da non meno di 7 e non più di 13 alunni"

